

0585250685

Rep. 825/12

**TRIBUNALE DI MASSA**

N. 1247/12 R.G.

Il Tribunale di Massa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Teleriviera s.r.l. contro Media video
s.c.r.l.;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

a scioglimento della riserva che precede;

osserva quanto segue:

sussiste la legittimazione attiva di Teleriviera s.r.l. che nel procedimento che ci occupa
fa valere il suo diritto soggettivo all'esercizio delle trasmissioni in radiodiffusione
digitale, diritto che, a quanto pare del tutto legittimamente, ha acquistato dall'originaria
assegnataria della frequenza, tale Esare s.r.l., vincitore del concorso con cui le frequenze
digitali vennero assegnate dal competente Ministero (vedi doc. n. 2 produzioni
ricorrente);

sussiste altresì la giurisdizione dell'A.G.O.:

infatti parte ricorrente chiede semplicemente che Media Video s.c. a r.l. si attenga ai
provvedimenti rilasciati dall'autorità amministrativa che autorizzarono la resistente ad
utilizzare il canale UHF 21, stessa frequenza già assegnata a Esare s.r.l., la quale a sua
volta l'ha ceduta a Teleriviera s.r.l.; come si evince dal documento n. 2 prodotto da
parte resistente l'assegnazione a soggetto ripescato e non vincitore venne effettuata "**su
base non interferenziale rispetto ai soggetti utilmente collocati**";

è pacifico che le trasmissioni di Media Video s.c.a r.l. invece interferiscono su quelle di
Teleriviera;

è altresì pacifico, o almeno così risulta dai verbali redatti da tecnici più volte intervenuti
per esaminare gli impianti di diffusione di entrambe le società antagoniste, che
nonostante molti tentativi e accorgimenti tecnici già tentati, non è stato possibile
eliminare l'interferenza (vedi i diversi verbali di accessi tecnici agli impianti
succedutisi nel corso degli ultimi mesi e il documento 21 di parte resistente in cui il

Ministero in data 6 aprile 2012 dava atto che *“l’interferenza non è conseguenza di un presumibile esercizio non conforme degli impianti di radiodiffusione ma è problematica strettamente connaturata con le aree di servizio di cui trattasi, la cui soluzione non può prescindere dall’assegnazione di un canale alternativo al canale 21 a una delle due parti interessate”*);

non sarebbe conforme ai provvedimenti autorizzativi in atti, attesa l’impossibilità di eliminazione della frequenza, considerare sullo stesso identico piano, così come sostanzialmente chiede parte resistente, le due società parti dell’odierno giudizio.

Infatti come detto Media Video gode della frequenza VHF 21 a seguito di ripescaggio e su base rigorosamente non interferenziale, mentre Teleriviera è avente causa di prima assegnataria;

per cui assodato che non è possibile per la resistente trasmettere senza interferire sulle trasmissioni di controparte è necessario che vengano a cessare le trasmissioni della prima.

Il fatto che il problema verificatosi non possa essere imputato a inadeguatezza degli impianti di Media Video, se potrà aver riflesso in eventuale giudizio risarcitorio escludendo ogni colpa della convenuta e rendendo evidente che erronea si è rivelata la concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo, della stessa frequenza a due emittenti che operano sul medesimo territorio, non affievolisce o fa venir meno il diritto della ricorrente di esercitare le sue trasmissioni sul canale assegnato alla sua dante causa;

d’altro canto il Ministero, resosi conto del suo errore, ha di recente assegnato in via sperimentale a Media Video nuova frequenza, la n. 7 VHF su cui la società resistente potrà effettuare le sue trasmissioni, finalmente senza interferire sul quelle della prima assegnataria (vedi doc. n. 20 Media Video); per cui essendo allo stato impossibili le trasmissioni per entrambe le emittenti sul canale 21 non è neppure chiaro per quale motivo Media Video voglia a tutti i costi mantenere la disponibilità di tale canale ;

rilevato infine, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, che la situazione in atto è gravemente dannosa per Teleriviera, che, non potendo trasmettere in provincia di Massa-Carrara, ha subito la disdetta di numerosi contratti pubblicitari, e che comunque il danno in caso di tal genere è da ritenersi in *re ipsa* (consistendo la trasmissione del



segnale televisivo l'oggetto unico e/o principale dell'attività imprenditoriale di Teleriviera);

che appare in questo caso conforme a giustizia compensare le spese di lite attese come detto la mancanza di responsabilità in capo a Media Video per quanto accaduto:

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ordina a Media Video s.p.a. a r.l. di cessare immediatamente ogni interferenza sul canale VHF 21 di cui è assegnataria Teleriviera s.r.l. (per il tramite di Esarc s.r.l.) se necessario anche interrompendo le trasmissioni nella provincia di Massa Carrara.

Compensa le spese di lite.

Massa, il 13 agosto 2012

Il Giudice

(Dr.ssa Antonella Dragotto)

TRIBUNALE DI MASSA
Depositato in Cancelleria
Massa. 14 AGO. 2012
Il Cancelliere 21
(C. G. G. G.)